

Modello di Organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. 231/01

PARTE GENERALE



D. Lgs. n.231/2001

Modello organizzativo 231

File: PG-231 Rev. 01 del 05.10.2021

PARTE GENERALE

Pag. 1 di 32

Sommario


1.	PRI	EMESSA	З
2.	STF	RUTTURA DEL DOCUMENTO	4
3.	IL C	CODICE ETICO	4
4.	DE:	STINATARI	5
5.	IL C	QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO	5
5	5.1	Fattispecie di reato previste dal Decreto	e
6.	IAZ	NZIONI PREVISTE	7
7.	LA	CONDIZIONE ESIMENTE	9
8.	DEI	LITTI TENTATI	11
9.	VIC	CENDE MODIFICATIVE DELL'ENTE	11
10.	F	REATI COMMESSI ALL'ESTERO	12
11.	F	PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO DELL'ILLECITO	13
12.	L	LA CONDIZIONE ESIMENTE	13
13.	L	L'ADOZIONE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DA PARTE DI FIS	15
1	3.1	Oggetto sociale e sistema di governance di FIS	15
1	3.2	Struttura organizzativa e modello di Governances	16
1	3.3	Contesto normativo	16
1	3.4	Modello di Business	17
1	3.5	La costruzione del Modello di organizzazione, gestione e controllo di FIS	18
1	3.6	Mappatura delle aree a rischio e standard di controllo	19
14.	L	L'ORGANISMO DI VIGILANZA	20
1	4.1	L'Organismo di Vigilanza	20
1	4.2	Principi generali in tema di istituzione, nomina e sostituzione dell'Organismo di Vigilanza	21
1	4.3	Funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza	22
1	4.4	Obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza	24
1	4.4.1	1 Flussi informativi	24
1	4.4.2	2 Reporting dell'Organismo di Vigilanza verso gli organi societari	25
15.	9	SISTEMA DISCIPLINARE E SANZIONATORIO	26
1	5.1	Funzione del sistema disciplinare	26
1	5.2	Misure nei confronti di lavoratori dipendenti non dirigenti	
1	5.3	Misure nei confronti della Direzione	29













D. Lgs. n.231/2001 File: PG-231 Modello organizzativo 231 Rev. 01 del 05.10.2021

PARTE GENERALE

Pag. 2 di 32

15.4	Misure nei confronti di partner d'affari, consulenti e collaboratori esterni	. 30
16. I	DIFFUSIONE DEL MODELLO	. 30
16.1	La comunicazione	. 30
16.2	Formazione ai dipendenti	. 31
16.3	Informazione ai Partner d'affari, consulenti e collaboratori esterni	. 31
17. <i>i</i>	AGGIORNAMENTO E ADEGUAMENTO DEL MODELLO	. 31


Riferime	nti delle	Revisioni e delle modifiche apportate	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO
DATA REV OGGETTO		OGGETTO	DA	DA	DA
12.01.2018	0	Prima emissione	FIS	FIS	FIS
05.10.2021	1	revisione	OTE	DIREZIONE FIS	CDA













D. Lgs. n.231/2001	File: PG-231
Modello organizzativo 231	Rev. 01 del 05.10.2021

Pag. 3 di 32

1. PREMESSA

Il presente documento, descrittivo del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato da FIS SPA (di seguito anche "FIS" o la "Società") ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231 (di seguito, il "D. Lgs. 231/2001" o "Decreto"), delinea i protocolli, le procedure ed ogni altro adempimento, sulla base dei quali la Società intende:

- adeguarsi alla normativa sulla responsabilità amministrativa degli enti, analizzando i potenziali rischi di condotte illecite rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/2001 e valorizzando nonché integrando i relativi presidi di controllo, atti a prevenire la realizzazione di tali condotte;
- promuovere in misura sempre maggiore una cultura aziendale orientata all'eticità, correttezza e trasparenza delle attività;
- determinare, in tutti coloro che operano per conto della Società, nell'ambito delle attività sensibili, la consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni ivi riportate, in conseguenze disciplinari e/o contrattuali, oltre che in sanzioni penali e amministrative, comminabili nei loro stessi confronti;
- ribadire che tali forme di comportamento illecito sono fortemente condannate, in quanto le stesse sono contrarie, oltre che alle disposizioni di legge, anche ai principi etici ai quali la Società intende attenersi nell'esercizio dell'attività aziendale;
- intervenire tempestivamente, grazie ad un'azione di monitoraggio costante sulle aree di attività a rischio, allo scopo di prevenire o contrastare la commissione dei reati stessi, finanche sanzionando i comportamenti contrari alla legge e alle regole aziendali.


Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (di seguito anche "Modello Organizzativo" o "Modello") rappresenta, in questo senso, un insieme coerente di principi, procedure e disposizioni che incidono sul funzionamento interno della Società e sulle modalità attraverso le quali la Società stessa si rapporta con l'esterno, favorendo altresì la diligente gestione di un sistema di controllo delle attività sensibili, in ottica di prevenire la commissione o la tentata commissione dei reati richiamati dal D. Lgs. 231/2001.

Il presente documento è adottato dalla Società con delibera del Consiglio di Amministrazione e portato a conoscenza delle parti interessate tramite apposita comunicazione.









Il presente documento è stato elaborato da EMMESS Srl Executive Consulting per conto della FIS SpA ed è tutelato dalle



D. Lgs. n.231/2001	File: PG-231
Modello organizzativo 231	Rev. 01 del 05.10.2021

2. STRUTTURA DEL DOCUMENTO

La struttura del Modello si compone di:

 Codice Etico, che definisce i valori e principi etici generali a cui gli organi societari e i suoi componenti, nonché i dipendenti, i collaboratori e i consulenti della Società, si devono ispirare nella conduzione delle proprie attività, al fine di impedire il verificarsi di comportamenti illeciti o non allineati agli standard aziendali;

PARTE GENERALE

- Parte Generale, che descrive i contenuti del Decreto, illustra sinteticamente i modelli di governo societario e di organizzazione e gestione della Società, la funzione e i principi generali di funzionamento del Modello, nonché i meccanismi di concreta attuazione dello stesso;
- Parte Speciale, che descrive, per ciascuna delle attività e processi soggetti a potenziale "rischio 231", le fattispecie di reato rilevanti, i principi comportamentali da rispettare, nonché i presidi di controllo da porre in essere per la prevenzione dei rischi.

Il Modello comprende altresì il catalogo dei reati e degli illeciti amministrativi previsti dal D. Lgs. 231/2001 (Risk Assessment- Allegato 1), che ne costituisce parte integrante.

3. IL CODICE ETICO

Il Codice Etico della Società (di seguito anche "Codice Etico" o "Codice") ha come obiettivo principale la chiara definizione dei valori etici fondamentali e contiene i principi generali che devono ispirare i comportamenti degli organi societari e dei loro componenti, dei dipendenti e dei collaboratori e consulenti della Società, al fine di promuovere, attraverso l'autodisciplina e le tecniche di governo societario, la creazione e la massimizzazione del valore per il Socio, per coloro che prestano attività lavorativa e per le parti interessate. Il Codice Etico costituisce parte essenziale del Modello ed è stato adottato, contestualmente ad esso, con delibera del Consiglio di Amministrazione.

Il Codice Etico ha efficacia cogente per tutti coloro che hanno rapporti di lavoro dipendente o di collaborazione con la Società; esso stabilisce, quale principio imprescindibile dell'operato di FIS, il rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti e sancisce i principi di comportamento cui devono attenersi tutti i destinatari nello svolgimento quotidiano delle proprie attività lavorative e dei propri incarichi.

A seguito della sua adozione, il Codice Etico è consegnato ai componenti degli organi sociali, a tutti i lavoratori dipendenti e ai collaboratori della Società. L'importanza che il Codice Etico riveste per la Società e la sua efficacia cogente sono comprovate dal richiamo alle sanzioni previste in caso di violazione del Codice stesso.









Pag. 4 di 32



D. Lgs. n.231/2001	File: PG-231
Modello organizzativo 231	Rev. 01 del 05.10.2021

Pag. 5 di 32

4. DESTINATARI

Le regole e le disposizioni, contenute nel Modello Organizzativo e nei documenti ad esso correlati, si applicano e devono essere rispettate da coloro che svolgono, anche di fatto, funzioni di gestione, amministrazione, direzione o controllo della Società, dai dipendenti, nonché da coloro i quali, pur non appartenendo alla Società, operano su mandato della medesima.

Sono quindi da intendersi "Destinatari" del presente Modello:

- sua unità organizzativa) riconducibili alla definizione di "soggetti apicali";
- i soggetti che esercitano tali funzioni (di direzione, gestione e controllo) anche solo di fatto;
- tutto il personale della Società, in forza di qualsiasi tipo di rapporto contrattuale;
- chiunque agisca in nome e per conto della Società sotto la sua direzione e vigilanza;
- i collaboratori esterni, i consulenti, gli intermediari, i fornitori, i partner d'affari e le altre controparti contrattuali in genere, ai quali la Società richiede il rispetto delle prescrizioni dettate dal Decreto e dei principi etici adottati dalla Società tramite la sottoscrizione di specifiche clausole contrattuali.

5. IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

Il D. Lgs. 231/2001, emanato in attuazione della delega conferita al Governo con l'art. 11 della Legge 29 settembre 2000, n. 300, disciplina la "Responsabilità degli Enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato".

Tale disciplina si applica agli enti dotati di personalità giuridica, nonché alle società e associazioni anche prive di personalità giuridica. Il D. Lgs. 231/2001 trova la sua genesi in alcune convenzioni internazionali e comunitarie ratificate dall'Italia, che impongono di prevedere forme di responsabilità degli enti collettivi per talune fattispecie di reato.

In virtù della disciplina introdotta dal D. Lgs. 231/2001, un ente può essere ritenuto "responsabile" per alcuni reati commessi o tentati, nell'interesse o a vantaggio della società stessa, da:

- soggetti apicali, ossia coloro i quali rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della società o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché coloro che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo delle stesse;
- > soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza di soggetti apicali.

Per quanto attiene alla nozione di "interesse", esso si concretizza ogniqualvolta la condotta illecita sia posta in essere con l'esclusivo intento di conseguire un beneficio per la società, indipendentemente dalla circostanza che tale obiettivo sia stato conseguito. Del pari, la responsabilità incombe sulla società









D. Lgs. n.231/2001	File: PG-231
Modello organizzativo 231	Rev. 01 del 05.10.2021
Modello organizzativo 231	Rev. 01 del 05.10

Pag. 6 di 32

ogniqualvolta l'autore dell'illecito, pur non avendo agito al fine di beneficiare l'ente, abbia comunque fatto conseguire un "vantaggio" alla persona giuridica di tipo economico o meno.

La responsabilità amministrativa della società è autonoma rispetto alla responsabilità penale della persona fisica che ha commesso il reato e si affianca a quest'ultima.

Il 15 luglio 2020 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D. Lgs. n. 75/2020, con il quale è stata data attuazione alla Direttiva (UE) n. 2017/1371 (la c.d. "Direttiva PIF"), relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione europea mediante il diritto penale.

L'intervento più significativo apportato dal D. Lgs. n. 75/2020 si riscontra nell'ampliamento del catalogo dei reati-presupposto della responsabilità amministrativa dell'ente, che ora vede ricompresi:

- nuove fattispecie penali di natura tributaria, e segnatamente i delitti di infedele dichiarazione, di
 omessa dichiarazione e di indebita compensazione, ove commessi, anche in parte, nel territorio di
 un altro Stato UE al fine di evadere l'imposta IVA per un importo non superiore ai 10 milioni di euro;
- il delitto di frode nelle pubbliche forniture e quello di frode in agricoltura;
- i delitti di peculato e abuso d'ufficio, ove il fatto offenda gli interessi finanziari eurounitari;
- i reati di contrabbando di cui al D.P.R. n. 43/1973.

In aggiunta, è prevista la configurabilità del tentativo nei delitti di cui agli artt. 2 e 3 del D. Lgs. n. 74/2000 – ossia i reati di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture, altri documenti o altri artifici – ove presentino il carattere della transnazionalità e l'imposta IVA evasa non sia inferiore a 10 milioni di euro. Infine, con riferimento ai reati già ricompresi nel catalogo di cui al D. Lgs. n. 231/2001 e maggiormente connessi ai rapporti di carattere finanziario con l'Unione, ossia il peculato, l'induzione indebita e la truffa aggravata, sono state previste, in caso di lesione di interessi finanziari della UE, in taluni casi circostanze aggravanti, in altri l'ampliamento del campo di applicazione.

5.1 Fattispecie di reato previste dal Decreto

Il Decreto configura esclusivamente alcune particolari fattispecie di illecito penale, esplicitamente richiamate dal Decreto medesimo. Tali fattispecie di reato possono essere ricondotte, per praticità espositiva, alle seguenti categorie:

- reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25);
- delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-bis);
- delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter);
- falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-bis);







D. Lgs. n.231/2001	File: PG-231
Modello organizzativo 231	Rev. 01 del 05.10.2021
PARTE GENERALE	Pag. 7 di 32

- delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-bis.1);
- reati societari (art. 25-ter), ivi inclusa la corruzione tra privati;
- delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25-quater);
- pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art.25-quater.1);
- delitti contro la personalità individuale (art. 25-quinquies);
- abusi di mercato (art. 25-sexies);
- omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25-septies);
- ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (art. 25-octies);
- delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-novies);
- induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25decies);
- reati ambientali (art. 25-undecies);
- impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-duodecies);
- razzismo e xenofobia (art. 25-terdecies);
- frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 25-quaterdecies);
- reati tributari (art. 25-quinquiesdecies);
- contrabbando-diritti di confine (art. 25-sexiesdecies);
- delitti tentati (art. 26);
- reati transnazionali (art. 10 Legge 16 Marzo 2006, n. 146);
- Responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato (presupposto per enti che operano nell'ambito della filiera degli oli vergini di oliva-art.12, Legge n. 9/2013).

6. SANZIONI PREVISTE

Gli artt. 9-23 del D. Lgs. 231/2001 prevedono a carico della società, in conseguenza della commissione o della tentata commissione dei reati sopra menzionati, le seguenti sanzioni:

- 1. sanzioni pecuniarie (e sequestro conservativo in sede cautelare);
- 2. sanzioni interdittive (applicabili anche quali misure cautelari) di durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni, quali:
 - interdizione dall'esercizio dell'attività;







Il presente documento è stato elaborato da EMMESS Srl Executive Consulting per conto della FIS SpA ed è tutelato dalle



D. Lgs. n.231/2001	File: PG-231
Modello organizzativo 231	Rev. 01 del 05.10.2021

Pag. 8 di 32

- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli concessi;
- divieto di pubblicizzare beni o servizi;
- 3. confisca (e sequestro preventivo in sede cautelare);
- 4. pubblicazione della sentenza (in caso di applicazione di una sanzione interdittiva).

Quanto innanzitutto alle sanzioni pecuniarie, esse vengono determinate dal giudice penale attraverso un sistema basato su "quote" (in numero non inferiore a cento e non superiore a mille e di importo variabile fra un minimo di euro 258,22 a un massimo di euro 1.549,37).

In relazione alla commissione dei reati previsti dal T.U. Ambiente (D. Lgs. n. 152/2006), si applicano all'Ente sanzioni pecuniarie da un minimo di centocinquanta (150) quote ad un massimo di ottocento (800) quote (da 38.700 a 1.239.200 euro).

Oltre alle sanzioni pecuniarie, sono applicate le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2, del D. Lgs. 231/2001, per una durata non superiore a sei (6) mesi.

Nella commisurazione della sanzione pecuniaria, il giudice dovrà quindi indicare:

- il numero delle quote, tenendo conto della gravità del fatto, del grado di responsabilità della società, nonché dell'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti;
- l'importo della singola quota, sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali della società.

Ai sensi dell'art. 12, comma 2, del D. Lgs. 231/2001, le sanzioni pecuniarie vengono ridotte se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, l'ente ha risarcito integralmente il danno oppure ha adottato e reso operativo il Modello.

Le sanzioni interdittive, invece, si applicano solo in relazione ai reati per i quali siano espressamente previste (si tratta, in particolare, dei reati contro la pubblica amministrazione, di taluni reati contro la fede pubblica, dei delitti in materia di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico, dei delitti contro la personalità individuale, dei reati in materia di sicurezza e salute sul lavoro, nonché dei reati transnazionali), e purché ricorra almeno una delle seguenti condizioni:

a. la società deve aver ottenuto dalla consumazione del reato un profitto di rilevante entità ed il reato deve essere stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all'altrui







Il presente documento è stato elaborato da EMMESS Srl Executive Consulting per conto della FIS SpA ed è tutelato dalle leggi sul copyright e sul diritto di autore, pertanto tutto ciò che vi è riportato (es. contenuti, testi, immagini, loghi, grafica)



D. Lgs. n.231/2001	File: PG-231
Modello organizzativo 231	Rev. 01 del 05.10.2021

Pag. 9 di 32

direzione quando, in tale ultimo caso, la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;

b. in caso di reiterazione degli illeciti.

Il giudice determina il tipo e la durata della sanzione interdittiva tenendo conto dell'idoneità delle singole sanzioni a prevenire illeciti del tipo di quello commesso e, se necessario, può applicarle congiuntamente (art. 14, comma 1 e comma 3, D. Lgs. 231/2001).

Le sanzioni dell'interdizione dall'esercizio dell'attività, del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione e del divieto di pubblicizzare beni o servizi possono essere applicate - nei casi più gravi - in via definitiva, salva la possibilità che il giudice conceda (in luogo dell'irrogazione della sanzione) la prosecuzione dell'attività da parte di un commissario, ai sensi e alle condizioni di cui all'art. 15 del D. Lgs. 231/2001.

Il D. Lgs. n. 121/2011 ha previsto anche l'applicazione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività, ma solo nell'ipotesi in cui l'Ente od una sua attività organizzativa vengano stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione di reati.

7. LA CONDIZIONE ESIMENTE

Il D. Lgs. 231/2001 prevede agli artt. 6 e 7 condizioni specifiche per l'esonero dell'Ente dalla responsabilità, distinguendo il caso del reato commesso da soggetti in posizione apicale dal caso del reato commesso da loro sottoposti, precisando che per soggetti in posizione apicale si intendono coloro i quali, pur prescindendo dall'attività nominativamente svolta, rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione dell'Ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché quei soggetti che, anche di fatto, esercitano la gestione e il controllo dell'Ente.

Nell'ipotesi di reati commessi da soggetti in posizione apicale, l'Ente non può essere quindi ritenuto responsabile qualora dimostri che:

- l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un Modello Organizzativo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- 2. l'organo dirigente abbia affidato il compito di vigilare sul funzionamento, l'osservanza e l'aggiornamento del Modello ad un Organismo dell'Ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
- 3. gli autori del reato abbiano agito eludendo fraudolentemente il Modello adottato;
- 4. non vi è stata insufficiente o omessa vigilanza da parte dell'organismo deputato al controllo.







D. Lgs. n.231/2001	File: PG-231
Modello organizzativo 231	Rev. 01 del 05.10.2021

Pag. 10 di 32

La società dovrà, dunque, dimostrare la sua estraneità ai fatti contestati al soggetto apicale, provando la sussistenza dei sopra elencati requisiti tra loro concorrenti e, di conseguenza, la circostanza che la commissione del reato non deriva da una propria "colpa organizzativa".

Al riguardo, l'art. 7, comma 4, del D. Lgs. 231/2001 si preoccupa di definire anche i requisiti per considerare efficace l'attuazione dei Modelli Organizzativi.

Precisamente:

- una verifica periodica ed un'eventuale modifica del modello, quando vengano scoperte significative violazioni delle prescrizioni, ovvero quando intervengano mutamenti nell'organizzazione e nell'attività;
- un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

L'onere di provare la mancata adozione e l'inefficace attuazione di un Modello Organizzativo graverà sull'accusa.

Nell'ipotesi di reati commessi da sottoposti, l'Ente è quindi ritenuto responsabile qualora l'illecito sia stato reso possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza.

Per sottoposti si intendono coloro i quali, pur se dotati di autonomia (pertanto, passibili di incorrere in illeciti), sono sottoposti alla direzione ed alla vigilanza dei soggetti apicali.

Nella categoria devono essere inclusi anche i lavoratori cd. parasubordinati, legati all'Ente da rapporti di collaborazione e, pertanto, sottoposti ad una più o meno intensa attività di vigilanza e direzione da parte dell'Ente stesso.

A corollario di quanto sopra esposto, in ipotesi di giudizio, la responsabilità dell'Ente si presume, qualora il reato sia stato commesso da soggetti in posizione apicale, mentre l'onere della prova spetta al PM od alla Parte Civile nel caso di reati commessi da sottoposti.

Il Decreto in esame prevede, peraltro, che il Modello Organizzativo da adottare quale condizione esimente risponda a determinati requisiti, modulati in relazione all'estensione dei poteri delegati ed al rischio di commissione dei reati riscontrabile nel contesto di riferimento.

Tali requisiti si traducono di fatto nella costruzione di un Modello atto a:

- individuare le attività nel cui ambito esiste la possibilità che vengano commessi reati della fattispecie
 prevista dal Decreto;
- prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente in relazione ai reati da prevenire;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la commissione di tali reati;







D. Lgs. n.231/2001	File: PG-231
Modello organizzativo 231	Rev. 01 del 05.10.2021
PARTE GENERALE	Pag. 11 di 32

- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello;
- introdurre un sistema disciplinare interno idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

8. DELITTI TENTATI

Nelle ipotesi di commissione, nelle forme del tentativo, dei delitti sanzionati sulla base del D. Lgs. 231/2001, le sanzioni pecuniarie (in termini di importo) e le sanzioni interdittive (in termini di durata) sono ridotte da un terzo alla metà.

È esclusa l'irrogazione di sanzioni nei casi in cui l'ente impedisca volontariamente il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento (art. 26 D. Lgs. 231/2001): tale esclusione di sanzioni si giustifica in forza dell'interruzione di ogni rapporto di immedesimazione tra ente e soggetti che assumono di agire in suo nome e conto.

9. VICENDE MODIFICATIVE DELL'ENTE

Il D. Lgs. 231/2001 (artt. 28-33) si occupa altresì di disciplinare il regime della responsabilità patrimoniale dell'ente anche in relazione alle vicende modificative dello stesso, quali la trasformazione, la fusione, la scissione e la cessione d'azienda.

Il Legislatore ha, infatti, ritenuto opportuno trovare un equo contemperamento tra due diverse esigenze contrapposte, ovvero:

- da un lato, quella di evitare che tali operazioni possano costituire uno strumento per eludere agevolmente la responsabilità amministrativa dell'ente;
- dall'altro, quella di non penalizzare interventi di riorganizzazione privi di intenti elusivi.

In caso di trasformazione, quindi, l'art. 28 del D. Lgs. 231/2001 prevede (in coerenza con la natura di tale istituto, che implica un semplice mutamento del tipo sociale, senza determinare l'estinzione del soggetto giuridico originario) che resti ferma la responsabilità dell'ente per i reati commessi anteriormente alla data in cui la trasformazione abbia avuto effetto.

In caso di fusione, invece, l'ente che risulta dalla fusione (anche per incorporazione) e che, pertanto, assume tutti i diritti e gli obblighi delle società partecipanti all'operazione (art. 2504-bis, primo comma, c.c.) risponderà dei reati di cui erano responsabili gli enti partecipanti alla fusione (art. 29 del D. Lgs. 231/2001). In caso di scissione, infine, l'art. 30 del D. Lgs. 231/2001 prevede che gli enti beneficiari della scissione (sia totale che parziale) siano solidalmente obbligati al pagamento delle sanzioni pecuniarie dovute dall'ente







D. Lgs. n.231/2001	File: PG-231
Modello organizzativo 231	Rev. 01 del 05.10.2021

Pag. 12 di 32

scisso per i reati commessi anteriormente alla data in cui la scissione ha avuto effetto, nel limite del valore effettivo del patrimonio netto trasferito al singolo ente. Tale limite non si applica alle società beneficiarie, alle quali risulta devoluto, anche solo in parte, il ramo di attività nel cui ambito è stato commesso il reato. Le sanzioni interdittive, relative ai reati commessi anteriormente alla data in cui la scissione ha avuto effetto, si applicano agli enti cui è rimasto o è stato trasferito, anche in parte, il ramo di attività nell'ambito del quale il reato è stato commesso.

L'art. 31 del D. Lgs. 231/2001 prevede disposizioni comuni alla fusione e alla scissione, concernenti la determinazione delle sanzioni nell'eventualità in cui tali operazioni straordinarie siano intervenute prima della conclusione del giudizio. Viene chiarito, in particolare, il principio per cui il giudice deve commisurare la sanzione pecuniaria, secondo i criteri previsti dall'art. 11, comma 2, del D. Lgs. 231 del 2001, facendo riferimento in ogni caso alle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente originariamente responsabile, e non a quelle dell'ente cui dovrebbe imputarsi la sanzione a seguito della fusione o della scissione.

In caso di sanzione interdittiva, l'ente che risulterà responsabile a seguito della fusione o della scissione potrà chiedere al giudice la conversione della sanzione interdittiva in sanzione pecuniaria, a patto che:

- la colpa organizzativa che abbia reso possibile la commissione del reato sia stata eliminata;
- l'ente abbia provveduto a risarcire il danno e messo a disposizione (per la confisca) la parte di profitto eventualmente conseguito.

In caso di cessione dell'azienda nella cui attività è stato commesso il reato, è infine previsto (art. 33 del D. Lgs. 231/2001) che il cessionario sia solidalmente obbligato al pagamento della sanzione pecuniaria comminata al cedente, con le seguenti limitazioni:

- è fatto salvo il beneficio della preventiva escussione del cedente;
- la responsabilità del cessionario è limitata al valore dell'azienda ceduta e alle sanzioni pecuniarie che risultano dai libri contabili obbligatori, ovvero dovute per illeciti amministrativi dei quali era comunque a conoscenza.

Al contrario, le sanzioni interdittive inflitte al cedente non si estendono al cessionario.

10. REATI COMMESSI ALL'ESTERO

Ai sensi dell'art. 4 del D. Lgs. 231/2001, l'ente può essere chiamato a rispondere in Italia in relazione a reati contemplati dallo stesso D. Lgs. 231/2001 commessi all'estero.

I presupposti su cui si fonda la responsabilità dell'ente per reati commessi all'estero sono i seguenti:

a. il reato deve essere commesso da un soggetto funzionalmente legato all'ente, ai sensi dell'art. 5, comma 1, del D. Lgs. 231/2001;







_	D. Lgs. n.231/2001	File: PG-231
6	Modello organizzativo 231	Rev. 01 del 05.10.2021
	PARTE GENERALE	Pag. 13 di 32

- b. l'ente deve avere la propria sede principale nel territorio dello Stato italiano;
- c. l'ente può rispondere solo nei casi e alle condizioni previste dagli artt. 7, 8, 9, 10 c.p. (nei casi in cui la legge prevede che il colpevole persona fisica sia punito a richiesta del Ministro della Giustizia, si procede contro l'ente solo se la richiesta è formulata anche nei confronti dell'ente stesso) e, anche in ossequio al principio di legalità di cui all'art. 2 del D. Lgs. 231/2001, solo a fronte dei reati per i quali la sua responsabilità sia prevista da una disposizione legislativa ad hoc;
- d. sussistendo i casi e le condizioni di cui ai predetti articoli del codice penale, nei confronti dell'ente non deve procedere lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto.

11. PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO DELL'ILLECITO

La responsabilità per illecito amministrativo derivante da reato viene accertata nell'ambito di un procedimento penale.

A tal proposito, l'art. 36 del D. Lgs. 231/2001 prevede: "La competenza a conoscere gli illeciti amministrativi dell'ente appartiene al giudice penale competente per i reati dai quali gli stessi dipendono. Per il procedimento di accertamento dell'illecito amministrativo dell'ente si osservano le disposizioni sulla composizione del tribunale e le disposizioni processuali collegate relative ai reati dai quali l'illecito amministrativo dipende".

Altra regola, ispirata a ragioni di effettività, omogeneità ed economia processuale, è quella dell'obbligatoria riunione dei procedimenti: il processo nei confronti dell'ente dovrà essere riunito, per quanto possibile, al processo penale instaurato nei confronti della persona fisica autore del reato presupposto della responsabilità dell'ente (art. 38 del D. Lgs. 231/2001).

Tale regola trova, tuttavia, un contemperamento nel dettato dell'art. 38, comma 2, del D. Lgs. 231/2001, che disciplina i casi specifici in cui si procede separatamente per l'illecito amministrativo.

12. LA CONDIZIONE ESIMENTE

Il D. Lgs. 231/2001 prevede agli artt. 6 e 7 condizioni specifiche per l'esonero dell'Ente dalla responsabilità, distinguendo il caso del reato commesso da soggetti in posizione apicale dal caso del reato commesso da loro sottoposti, precisando che per soggetti in posizione apicale si intendono coloro i quali, pur prescindendo dall'attività nominativamente svolta, rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione dell'Ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché quei soggetti che, anche di fatto, esercitano la gestione e il controllo dell'Ente.







D. Lgs. n.231/2001	File: PG-231
Modello organizzativo 231	Rev. 01 del 05.10.2021

Pag. 14 di 32

Nell'ipotesi di reati commessi da soggetti in posizione apicale, l'Ente non può essere quindi ritenuto responsabile qualora dimostri che:

- 5. l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un Modello Organizzativo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- 6. l'organo dirigente abbia affidato il compito di vigilare sul funzionamento, l'osservanza e l'aggiornamento del Modello ad un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
- 7. gli autori del reato abbiano agito eludendo fraudolentemente il Modello;
- 8. non vi è stata insufficiente od omessa vigilanza da parte dell'organismo deputato al controllo.

La società dovrà, dunque, dimostrare la sua estraneità ai fatti contestati al soggetto apicale, provando la sussistenza dei sopra elencati requisiti tra loro concorrenti e, di conseguenza, la circostanza che la commissione del reato non derivi da una propria "colpa organizzativa".

Al riguardo, l'art. 7, comma 4, del D. Lgs. 231/2001, si preoccupa di definire anche i requisiti per considerare efficace l'attuazione dei Modelli Organizzativi.

Precisamente:

- una verifica periodica ed un'eventuale modifica del Modello, quando vengano scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengano mutamenti nell'organizzazione e nell'attività;
- un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

L'onere di provare la mancata adozione e l'inefficace attuazione di un Modello Organizzativo graverà sull'accusa.

Nell'ipotesi di reati commessi da sottoposti, l'Ente è quindi ritenuto responsabile qualora l'illecito sia stato reso possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza.

Per sottoposti si intendono coloro i quali, pur se dotati di autonomia (pertanto, passibili di incorrere in illeciti), sono sottoposti alla direzione ed alla vigilanza dei soggetti apicali.

Nella categoria devono essere inclusi anche i lavoratori cd. parasubordinati, legati all'Ente da rapporti di collaborazione e, pertanto, sottoposti ad una più o meno intensa attività di vigilanza e direzione da parte dell'Ente stesso.

A corollario di quanto sopra esposto, in ipotesi di giudizio, la responsabilità dell'Ente si presume, qualora il reato sia stato commesso da soggetti in posizione apicale, mentre l'onere della prova spetta al PM od alla Parte Civile nel caso di reati commessi da sottoposti.







D. Lgs. n.231/2001	File: PG-231
Modello organizzativo 231	Rev. 01 del 05.10.2021

Pag. 15 di 32

Il Decreto in esame prevede, peraltro, che il Modello da adottare quale condizione esimente risponda a determinati requisiti, modulati in relazione all'estensione dei poteri delegati ed al rischio di commissione dei reati, riscontrabile nel contesto di riferimento.

Tali requisiti si traducono di fatto nella costruzione di un Modello atto a:

- individuare le attività nel cui ambito esiste la possibilità che vengano commessi reati della fattispecie prevista dal Decreto;
- prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente in relazione ai reati da prevenire;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la commissione di tali reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello;
- introdurre un sistema disciplinare interno idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

13. L'ADOZIONE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DA PARTE DI FIS

13.1 Oggetto sociale e sistema di governance di FIS

FIS nasce nel luglio del 2000 e decide di operare in collaborazione con la cooperativa C.IM.AS. di Brescia già facente parte del Consorzio Emiliano Romagnolo (CER) operante nell'ambito dei lavori pubblici a livello nazionale. Ad ottobre del 2010 acquisisce la S.R. Impianti Srl, azienda che già operava nello stesso settore in stretta collaborazione con FIS. L'aumento di personale ed attrezzature conseguente le ha consentito di consolidare la presenza sul mercato accrescendo l'apprezzamento tra gli Enti Pubblici e le Amministrazioni locali e di porsi in concorrenza con le più importanti imprese dell'area Bresciana e Bergamasca.

Secondo quanto previsto dal art. 2 comma 1 del DPCM 18 aprile 2013, FIS è stata inserita nell'elenco, cosiddetta White List, dei fornitori e dei prestatori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa della prefettura di Bergamo a far data dal 13/01/2015.

Inoltre è stata inserita il 23/9/2015 nell'elenco delle imprese con Rating di legalità, così come previsto dall'art. 8 del Regolamento dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, con assegnazione di due "stellette" e due "+". Il personale è altamente qualificato e le rilevanti attrezzature e mezzi d'opera di proprietà sono periodicamente rinnovate per mantenerle al passo con le più moderne tecnologie.







D. Lgs. n.231/2001	File: PG-231
Modello organizzativo 231	Rev. 01 del 05.10.2021
PARTE GENERALE	Pag. 16 di 32

Tra le realizzazioni più importanti vi sono:

- Realizzazione di struttura polifunzionale e poliservizi tra centrale di tricogenerazione di Vimodrone a Ospedale S. Raffaele Milano
- Manutenzione ed ampliamento rete teleriscaldamento Brescia
- Ampliamento rete teleriscaldamento Bergamo
- Manutenzione e ampliamento reti fognarie nel apport di Brescia e Provincia
- Manutenzione e ampliamento reti acquedotto nel apport di Brescia e Provincia
- Manutenzione e ampliamento reti gas
- Strade
- Realizzazione di apporty ciclabili e pedonali compresa l'esecuzione degli arredi urbani ed annesse appo di mitigazione ambientale;
- Realizzazione di pavimentazioni in materiale lapideo per rifacimento di strade e appor nei centri storici;
- Realizzazione di appo di urbanizzazione in genere.

FIS ha ottenuto la attestazione SOA per le categorie OG3 – OG6 – OG10 – OG12 e l'iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali sede di Milano per le categorie 2-bis (trasporto rifiuti non pericolosi in c-proprio) e 9-c (bonifica siti contaminati). Inoltre, è certificata per i seguenti schemi: ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, UNI 3834, ISO 39001, SA 8000. Per un migliore assetto societario a febbraio del 2020 la società si è trasformata da FIS Impianti Interrati Srl in FIS SPA

13.2 Struttura organizzativa e modello di Governances

La struttura organizzativa della società è definita nell'organigramma aziendale, che evidenzia la posizione delle singole funzioni aziendali definendo gerarchie e riporti.

La Direzione assume la responsabilità per l'attuazione e il rispetto del Modello Organizzativo, assegnando e comunicando le responsabilità nell'ambito dello svolgimento delle attività aziendali.

La Direzione, i responsabili di funzione e il personale tutto hanno il compito di verificare che i requisiti del Modello vengano applicati e rispettati nelle aree di competenza.

13.3 Contesto normativo

FIS, per poter operare nell'ambito di competenza, ha ottenuto apposite autorizzazioni ed ha adempiuto alle prescrizioni normative previste in materia ambientale e di Salute & Sicurezza sul Luogo di Lavoro.







le: PG-231
05.10.2021
(

Pag. 17 di 32

Dal punto di vista regolatorio, il settore è già fortemente disciplinato da numerose norme UNI e pone pertanto una serie di paletti e linee guida operative rispetto al campo di applicazione in cui FIS si muove ed opera.

FIS è inserita, infatti, in un contesto ambientale dal carattere decisamente regolatorio e stringente che impone alla stessa, una attenzione costante durante tutti i processi produttivi, dalla progettazione alla realizzazione, all'ambiente in termini di impatti e rischi di elusione delle prescrizioni ambientali, della salute e sicurezza, nonché sicurezza prodotto. In termini strategici, tutte le attività operative sono influenzate dagli impatti che le stesse possono sviluppare sull'Ambiente in termini di significatività diretta o indiretta. Infine, in tale ambito vanno considerate tutte le normative di riferimento ai settori di provenienza dei clienti: molti rischi infatti possono derivare da requisiti cogenti settoriali disattesi o non conosciuti dal personale.

13.4 Modello di Business

FIS è una Società per Azioni con due soci, con il seguente oggetto sociale: "l'esecuzione di lavori, la fornitura di prodotti e/o la prestazione di servizi, anche tra loro integrati, comprese le connesse attività di progettazione, gestione e manutenzione di beni immobili e reti tecnologiche".

L'amministrazione della società spetta esclusivamente all'organo amministrativo, il quale compie le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale, ferma restando la necessità di autorizzazione nei casi richiesti dalla legge o dal presente articolo.

L'organo amministrativo deve richiedere la preventiva autorizzazione dell'assemblea ordinaria per il compimento delle seguenti operazioni:


- acquisto e alienazione di beni immobili, nonché costituzione, modificazione ed estinzione di diritti reali su beni immobili;
- cessione a terzi sia in proprietà sia in affitto dell'azienda sociale o di rami della stessa;
- assunzione di finanziamenti o mutui ipotecari anche sotto forma di apertura di credito per un importo superiore a euro 1.000.000;
- costituzione di garanzie, reali e/o personali per un importo superiore a euro
 1.000.000;
- emissione di pagherò cambiari, accettazione di tratte passive;
- costituzione di società, consorzi o enti collettivi ivi comprese le associazioni temporanee d'impresa;
- acquisto e cessioni di partecipazioni sociali.

La rappresentanza della società spetta al presidente del consiglio di amministrazione.











D. Lgs. n.231/2001	File: PG-231
Modello organizzativo 231	Rev. 01 del 05.10.2021

Pag. 18 di 32

Il Consiglio di Amministrazione, formato da 3 membri, è investito di tutti i poteri per l'ordinaria e la straordinaria amministrazione della società, salvo quanto per legge riservato all'assemblea. Inoltre, è nominato un Collegio Sindacale, formato da 5 membri (3 effettivi più 2 supplenti).

13.5 La costruzione del Modello di organizzazione, gestione e controllo di FIS

Il processo di costruzione del Modello si è sviluppato attraverso le fasi progettuali di seguito descritte:

- a) individuazione delle attività e dei processi nel cui ambito potrebbero potenzialmente configurarsi le condizioni, le occasioni e/o i mezzi per la commissione dei reati previsti dal Decreto ("attività sensibili"), nonché delle strutture aziendali coinvolte nello svolgimento di tali attività;
- b) analisi delle attività e dei processi sensibili e rilevazione dei meccanismi organizzativi e di controllo in essere o da adeguare. Il sistema di controllo è stato esaminato prendendo in considerazione i seguenti presidi standard di prevenzione:
 - esistenza di procedure formalizzate;
 - tracciabilità e verificabilità post delle transazioni, tramite adeguati supporti documentali/informativi;
 - esistenza di un sistema di poteri e di livelli autorizzativi formalizzati e coerenti con le responsabilità organizzative assegnate;
 - rispetto del principio di segregazione dei compiti;
 - esistenza di adeguati meccanismi specifici di controllo e di monitoraggio;
- c) al termine delle attività sopra descritte, sviluppo del Modello Organizzativo, ai sensi del D. Lgs. 231/2001, articolato secondo le indicazioni contenute nelle Linee Guida emanate da Confindustria.

Il Modello così strutturato viene infine attuato attraverso:

- la sua approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione;
- la nomina dell'Organismo di Vigilanza, preposto alla verifica di effettiva attuazione e osservanza del
- la definizione di un Codice Etico e di un Sistema Disciplinare, avverso alle eventuali violazioni del
- la diffusione dei contenuti del Modello, attraverso attività di formazione e informazione dei Destinatari.





Il presente documento è stato elaborato da EMMESS Srl Executive Consulting per conto della FIS SpA ed è tutelato dalle

leggi sul copyright e sul diritto di autore, pertanto tutto ciò che vi è riportato (es. contenuti, testi, immagini, loghi, grafica)



D. Lgs. n.231/2001	File: PG-231
Modello organizzativo 231	Rev. 01 del 05.10.2021

Pag. 19 di 32

13.6 Mappatura delle aree a rischio e standard di controllo

Come innanzi posto in rilievo, la predisposizione del presente Modello ha preso avvio dall'individuazione delle attività poste in essere dalla Società e dalla conseguente identificazione dei processi e delle attività aziendali "sensibili" per la realizzazione degli illeciti indicati dal Decreto.

In ragione dello specifico oggetto sociale di FIS, si è ritenuto di incentrare maggiormente l'attenzione sui rischi di commissione dei seguenti reati:

- reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25);
- reati ambientali (art. 25-undecies);
- reati informatici e di trattamento illecito di dati (art. 24-bis);
- reati di criminalità organizzata (art. 24-ter);
- falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-bis);
- delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-bis.1);
- reati societari (art. 25-ter), ivi inclusa la corruzione tra privati;
- delitti contro la personalità individuale (art. 25-quinquies);
- omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25-septies);
- > ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (art. 25-octies);
- induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25-decies);
- > impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-duodecies);
- reati di razzismo e xenofobia (art. 25-terdecies);
- reati tributari (art. 25-quinquiesdecies);
- reati transnazionali (Legge n. 146/2006).

Relativamente agli altri reati e illeciti previsti dal Decreto, si è ritenuto che le specifiche attività svolte dalla Società non presentino profili di rischio tali da rendere ragionevolmente fondata la loro commissione nell'interesse o a vantaggio della stessa.


Il Codice Etico definisce, in questo senso, norme comportamentali idonee anche alla prevenzione dei suddetti reati.











Il presente documento è stato elaborato da EMMESS Srl Executive Consulting per conto della FIS SpA ed è tutelato dalle

leggi sul copyright e sul diritto di autore, pertanto tutto ciò che vi è riportato (es. contenuti, testi, immagini, loghi, grafica)



D. Lgs. n.231/2001	File: PG-231
Modello organizzativo 231	Rev. 01 del 05.10.2021

Pag. 20 di 32

14. L'ORGANISMO DI VIGILANZA

L'Organismo di Vigilanza 14.1

L'affidamento dei compiti di vigilare sul funzionamento, l'osservanza e l'aggiornamento del Modello è demandato a un organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo: l'Organismo di Vigilanza (di seguito anche "OdV"). La nomina dell' OdV, il quale nell'ambito dei compiti esercitati con correttezza ed efficacia, attuando propri autonomi poteri di iniziativa e controllo, rappresenta presupposto indispensabile per l'esonero dalla responsabilità prevista dal D. Lgs. 231/2001.

I requisiti principali dell' OdV, così come proposti dalle Linee Guida emanate da Confindustria e fatti propri anche dagli organi giudicanti nelle diverse pronunce giurisprudenziali pubblicate, possono essere così identificati:

- autonomia e indipendenza;
- professionalità;
- continuità di azione.

L'autonomia e l'indipendenza dell'OdV si traducono nella libertà dell'iniziativa di controllo rispetto ad ogni forma d'interferenza o di condizionamento da parte di qualunque esponente della persona giuridica e, in particolare, dell'organo amministrativo.

Il requisito della professionalità si traduce nelle capacità tecniche dell'OdV di assolvere alle proprie funzioni rispetto alla vigilanza del Modello, nonché nelle necessarie qualità per garantire la dinamicità del Modello medesimo, attraverso proposte di aggiornamento da indirizzare al management.

Con riferimento, infine, alla continuità di azione, l'OdV deve vigilare costantemente sul rispetto del Modello, verificarne l'effettività e l'efficacia dello stesso, promuoverne il continuo aggiornamento e rappresentare un referente costante per ogni soggetto che presti attività lavorativa per la Società.

II D. Lgs. 231/2001 non fornisce indicazioni specifiche circa la composizione dell'Organismo di Vigilanza.

In assenza di tali indicazioni, FIS ha optato per una soluzione che, tenuto conto delle finalità perseguite dalla legge e dagli indirizzi ricavabili dalla giurisprudenza pubblicata e dalle linee guida di Confindustria, è in grado di assicurare, in relazione alle proprie dimensioni ed alla propria complessità organizzativa, l'effettività dei controlli cui l'organismo di vigilanza è preposto.


FIS ha optato per una composizione collegiale dell'Organismo di Vigilanza.

L'Organismo di Vigilanza, con particolare riguardo ai profili di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, dovrà avvalersi di tutte le risorse che la Società ha attivato per la gestione dei relativi aspetti (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, Preposti, Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, Medico Competente)









Il presente documento è stato elaborato da **EMMESS Srl Executive Consulting** per conto della **FIS SpA** ed è tutelato dalle

leggi sul copyright e sul diritto di autore, pertanto tutto ciò che vi è riportato (es. contenuti, testi, immagini, loghi, grafica) sono di proprietà della EMMESS SRL, è vietata la copia, la riproduzione, la redistribuzione e la pubblicazione dei contenuti



D. Lgs. n.231/2001	File: PG-231
Modello organizzativo 231	Rev. 01 del 05.10.2021

Pag. 21 di 32

L'Organismo di Vigilanza deve soddisfare i requisiti di autonomia, indipendenza, professionalità e continuità d'azione sopra richiamati.

14.2 Principi generali in tema di istituzione, nomina e sostituzione dell'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza della Società è istituito con delibera del Consiglio di Amministrazione.

Tenuto conto della peculiarità delle sue attribuzioni e dei contenuti professionali specifici da esse richieste, nello svolgimento dei compiti di vigilanza e controllo, l'Organismo di Vigilanza sarà coadiuvato dalle singole Funzioni aziendali e potrà essere supportato da uno staff dedicato (selezionato, anche a tempo parziale, per compiti specifici).

L'Organismo di Vigilanza avrà come principali referente la Direzione e il Consiglio di Amministrazione, ai quali dovrà riferire l'eventuale commissione dei reati e le eventuali carenze del Modello.

L'Organismo di Vigilanza resterà in carica fino ad un termine massimo di 3 anni, come da verbale di nomina, ed i suoi componenti saranno rieleggibili.

Sarà comunque sempre necessario che i componenti dell'Organismo di Vigilanza possiedano, oltre a competenze professionali adeguate, requisiti soggettivi che garantiscano l'autonomia, l'indipendenza e l'onorabilità richiesta dal compito.

In particolare, non potranno essere nominati quali componenti dell'Organismo di Vigilanza:

- a. coloro che versino in una delle cause di ineleggibilità o di decadenza previste dall'art. 2382 Codice Civile per gli amministratori;
- b. coloro che siano imputati per uno dei reati di cui al D. Lgs. 231/2001;
- c. coloro che siano stati condannati alla reclusione a seguito di processo penale avente ad oggetto la commissione di un delitto;
- d. il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado dei soci della società, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado dei soci delle società da questa controllate e/o controllanti, partecipate e/o partecipanti;
- e. coloro che abbiano conflitti di interessi con la società o con attori della stessa¹;
- coloro che siano legati alla società o alle società da rapporti di lavoro dipendente (se funzione di presidente OdV).

Il presente documento è stato elaborato da **EMMESS Srl Executive Consulting** per conto della **FIS SpA** ed è tutelato dalle leggi sul copyright e sul diritto di autore, pertanto tutto ciò che vi è riportato (es. contenuti, testi, immagini, loghi, grafica) sono di proprietà della EMMESS SRL, è vietata la copia, la riproduzione, la redistribuzione e la pubblicazione dei contenuti

avere rapporti con la Direzione o far parte del nucleo familiare della Direzione o altri soggetti muniti di poteri, dovendosi intendere per nucleo familiare quello costituito dal coniuge non separato legalmente, dai parenti ed affini entro il terzo grado;














¹ Esempi di conflitti di interessi possono essere rappresentati dal fatto di:

intrattenere significativi rapporti d'affari con FIS Spa, salvo il rapporto di lavoro subordinato;

intrattenere significativi rapporti d'affari con la Direzione o altri soggetti muniti di poteri;



le: PG-231
05.10.2021
(

Pag. 22 di 32

Nel caso di nomina di un responsabile di una funzione aziendale, varranno i medesimi requisiti, eccezion fatta per quelli indicati dalla lettera e).

Laddove alcuno dei sopra richiamati motivi di ineleggibilità dovesse configurarsi a carico di un soggetto nominato, questi decadrà automaticamente dalla carica. Nel caso di presenza di dipendenti della Società tra i membri dell'Organismo di Vigilanza, la cessazione del relativo rapporto di lavoro comporta anche la decadenza da tale carica.

Qualora venissero a mancare uno o più componenti dell'Organismo di Vigilanza, il Consiglio di Amministrazione provvederà alla sostituzione con propria deliberazione e contestualmente disporrà il relativo aggiornamento del Modello.

L'incarico potrà altresì essere revocato dalla Società, ma solo a fronte di uno dei seguenti motivi:

- gravi e accertati motivi di incompatibilità che ne vanifichino indipendenza e autonomia;
- grave negligenza nell'espletamento dei compiti connessi all'incarico;
- violazione degli obblighi di riservatezza previsti a carico dell'Organismo di Vigilanza;
- assenza ingiustificata per più di tre volte consecutive alle riunioni dell'Organismo di Vigilanza;
- cessazione dalla carica di responsabile della funzione ricoperta, qualora la nomina all'Organismo di Vigilanza sia stata legata al ruolo di responsabile di tale funzione aziendale. In ogni caso, qualsiasi provvedimento di disposizione di carattere organizzativo che riguardi il responsabile della funzione (ad es. spostamenti ad altro incarico, licenziamenti, provvedimenti disciplinari, nomina di nuovo responsabile) dovrà essere deliberato dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere dell'OdV.

La revoca dell'Organismo di Vigilanza o di un suo membro compete al Consiglio di Amministrazione.

Funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza 14.3

All'Organismo di Vigilanza sono conferiti i poteri di iniziativa e controllo necessari per assicurare un'effettiva ed efficiente vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello secondo quanto stabilito dall'art. 6 del D. Lgs. 231/2001.

In particolare, I'OdV deve vigilare:

- sulla reale adeguatezza ed effettività del Modello rispetto all'esigenza di prevenire la commissione dei reati per cui trova applicazione il D. Lgs. 231/2001, tenendo conto anche delle dimensioni e della complessità organizzativa e operativa della Società;
- sulla permanenza nel tempo dei requisiti di adeguatezza ed effettività del Modello;
- sull'osservanza delle prescrizioni del Modello da parte dei Destinatari, rilevando eventuali violazioni e proponendo i relativi interventi correttivi e/o sanzionatori agli organi aziendali competenti;







D. Lgs. n.231/2001	File: PG-231
Modello organizzativo 231	Rev. 01 del 05.10.2021

sull'aggiornamento del Modello nel caso in cui si riscontrassero esigenze di adeguamento in relazione alle mutate condizioni aziendali o normative, proponendo le eventuali azioni di adeguamento agli organi aziendali competenti e verificandone l'implementazione.

PARTE GENERALE

Per l'espletamento e l'esercizio delle proprie funzioni, all'OdV sono attribuiti i compiti e i poteri di:

- accedere a tutte le strutture della Società e a tutta la documentazione aziendale rilevante ai fini di verificare l'adeguatezza e il rispetto del Modello;
- effettuare verifiche a campione mirate su specifiche attività/operazioni a rischio e sul rispetto dei presidi di controllo e di comportamento adottati e richiamati dal Modello e dalle procedure aziendali;
- promuovere l'aggiornamento della mappatura dei rischi in caso di significative variazioni organizzative o di estensione della tipologia di reati presi in considerazione dal D.Lgs. 231/2001;
- coordinarsi con i Responsabili aziendali di riferimento per valutare l'adeguatezza del corpo normativo interno adottato e definire eventuali proposte di adeguamento e miglioramento (regole interne, procedure, modalità operative e di controllo) verificandone, successivamente, l'attuazione;
- monitorare le iniziative di informazione e formazione finalizzate alla diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello in ambito aziendale;
- richiedere ai Responsabili aziendali, in particolare a coloro che operano in aree aziendali a potenziale rischio-reato, le informazioni ritenute rilevanti, al fine di verificare l'adeguatezza e l'effettività del Modello;
- raccogliere eventuali segnalazioni provenienti da qualunque Destinatario del Modello in merito a:
 - eventuali criticità delle misure previste dal Modello;
 - violazioni dello stesso;
 - qualsiasi situazione che possa esporre la Società a rischio di reato;
- segnalare periodicamente ai Responsabili interessati eventuali violazioni di presidi di controllo richiamati dal Modello e/o dalle procedure aziendali o le carenze rilevate in occasione delle verifiche svolte, affinché questi possano adottare i necessari interventi di adeguamento coinvolgendo, ove necessario, Direzione e Consiglio di Amministrazione;
- vigilare sull'applicazione coerente delle sanzioni previste dalle normative interne nei casi di violazione del Modello, fermo restando la competenza dell'organo dirigente per l'applicazione dei provvedimenti sanzionatori;
- rilevare gli eventuali scostamenti comportamentali che dovessero emergere dall'analisi dei flussi informativi e dalle segnalazioni alle quali sono tenuti i Destinatari del Modello.







Pag. 23 di 32

Il presente documento è stato elaborato da EMMESS Srl Executive Consulting per conto della FIS SpA ed è tutelato dalle



e: PG-231
5.10.2021

Pag. 24 di 32

L'Organismo di Vigilanza è tenuto al vincolo di riservatezza rispetto a tutte le informazioni di cui viene a conoscenza a causa dello svolgimento del proprio incarico. La divulgazione di tali informazioni potrà essere effettuata solo ai soggetti previsti dal presente Modello e con le modalità previste dallo stesso.

14.4 Obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza

14.4.1 Flussi informativi

L'Organismo di Vigilanza deve essere tempestivamente informato, mediante apposito sistema di comunicazione interna, in merito ad atti, comportamenti od eventi che possano determinare una violazione del Modello o che, più in generale, siano rilevanti ai fini del D. Lgs. 231/2001.

Gli obblighi di informazione su eventuali comportamenti contrari alle disposizioni contenute nel Modello rientrano nel più ampio dovere di diligenza ed obbligo di fedeltà del prestatore di lavoro di cui agli artt. 2104 e 2105 c.c.

Il corretto adempimento dell'obbligo di informazione da parte del prestatore di lavoro non può dare luogo all'applicazione di sanzioni disciplinari.

Valgono, in proposito, le seguenti prescrizioni di carattere generale:

- devono essere raccolte eventuali segnalazioni relative:
 - alla commissione, o al ragionevole pericolo di commissione, dei reati richiamati dal D. Lgs.
 231/2001;
 - la violazione di norme poste a tutela della salute e sicurezza sul lavoro;
 - a "pratiche" non in linea con le norme di comportamento emanate dalla Società;
 - a comportamenti che, in ogni caso, possono determinare una violazione del Modello;
- il dipendente che intenda segnalare una violazione (o presunta violazione) del Modello può contattare il proprio diretto superiore gerarchico ovvero, qualora la segnalazione non dia esito o il dipendente si senta a disagio nel rivolgersi al suo diretto superiore per effettuare la segnalazione, riferire direttamente all'Organismo di Vigilanza;
- al fine di raccogliere in modo efficace le segnalazioni sopra descritte, l'Organismo di Vigilanza provvederà a comunicare, a tutti i soggetti interessati, i modi e le forme di effettuazione delle stesse;
- l'Organismo di Vigilanza valuta discrezionalmente e sotto la sua responsabilità le segnalazioni ricevute e i casi in cui è necessario attivarsi.

I segnalanti in buona fede sono garantiti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione ed in ogni caso è assicurata la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti di FIS o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede.







D. Lgs. n.231/2001	File: PG-231
Modello organizzativo 231	Rev. 01 del 05.10.2021

Pag. 25 di 32

Oltre alle segnalazioni di cui sopra, devono essere inoltre obbligatoriamente trasmesse all'OdV le informazioni concernenti:

- i provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini o di procedimenti penali, anche nei confronti di ignoti, relativi a fatti d'interesse che possano coinvolgere la Società (relativi al D. Lgs. 231/2001 e non);
- i provvedimenti e/o notizie aventi ad oggetto l'esistenza di procedimenti amministrativi o civili di rilievo relativi a richieste o iniziative di Autorità pubbliche (con cadenza semestrale);
- ogni atto o citazione a testimoniare che veda coinvolti soggetti della Società o che collaborano con essa;
- le richieste di assistenza legale inoltrate dai dipendenti in caso di avvio di procedimento penali o civili nei loro confronti (non solo in relazione ai reati di cui al D. Lgs. 231/2001);
- le informazioni relative alle eventuali visite ispettive condotte da funzionari della Pubblica Amministrazione e comunicati da tutte le strutture aziendali;
- > le notizie relative ai procedimenti disciplinari svolti e alle eventuali sanzioni irrogate ovvero ai provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni;
- > le comunicazioni inerenti a modifiche organizzative, societarie e statutarie intervenute nel proprio ambito di attività;
- anomalie o criticità riscontrate dai Responsabili nello svolgimento delle attività sensibili per l'applicazione del D. Lgs. 231/2001. In capo a ciascun Responsabile della Società, in qualità di soggetto preposto alla completa e corretta adozione delle regole aziendali a presidio dei rischi individuati nei settori di sua competenza, è altresì previsto l'obbligo di trasmettere all'Organismo di Vigilanza, tempestivamente o su base periodica, i dati e le informazioni formalmente richiesti nei Protocolli del Modello o mediante comunicazione (c.d. "informazioni specifiche").

Tutte le segnalazioni e le comunicazioni indirizzate all'Organismo di Vigilanza potranno essere inoltrate al seguente indirizzo e-mail: odvigilanza@fisimpianti.eu.

14.4.2 Reporting dell'Organismo di Vigilanza verso gli organi societari

Al fine di garantire la piena autonomia e indipendenza nello svolgimento delle proprie funzioni, l'Organismo di Vigilanza riferisce direttamente alla Direzione o al Consiglio di Amministrazione.

In particolare, I'OdV trasmette:

- con cadenza annuale, una relazione informativa in merito all'attività svolta;
- al verificarsi di violazioni accertate del Modello, con presunta commissione di reati, una comunicazione, per quanto di competenza.







D. Lgs. n.231/2001	File: PG-231
Modello organizzativo 231	Rev. 01 del 05.10.2021

Pag. 26 di 32

L'Organismo di Vigilanza ha sempre la facoltà di richiedere un incontro con gli organi societari, qualora ne ravvisi la necessità. Allo stesso modo, gli organi societari hanno facoltà di convocare l'OdV, qualora lo ritengano opportuno.

Nell'ambito del reporting annuale vengono affrontati i seguenti aspetti:

- controlli e verifiche svolti dall'OdV ed esito degli stessi;
- eventuali criticità emerse;
- stato di avanzamento di eventuali interventi correttivi e migliorativi del Modello;
- eventuali innovazioni legislative o modifiche organizzative che richiedano aggiornamenti nell'identificazione dei rischi o variazioni del Modello;
- eventuali sanzioni disciplinari irrogate dagli organi competenti a seguito di violazioni del Modello;
- eventuali segnalazioni ricevute da soggetti interni ed esterni nel corso del periodo, in ordine a presunte violazioni del Modello o del Codice Etico;
- il piano di attività previsto per l'anno successivo;
- altre informazioni ritenute significative.

Gli incontri con gli organi societari, cui l'Organismo di Vigilanza riferisce, devono essere documentati.

L'OdV cura l'archiviazione della relativa documentazione.

15. SISTEMA DISCIPLINARE E SANZIONATORIO

15.1 Funzione del sistema disciplinare

La definizione di un adeguato sistema disciplinare con sanzioni proporzionate alla gravità della violazione delle regole di cui al presente Modello da parte dei Destinatari, costituisce un presupposto essenziale per l'efficacia del Modello stesso.

Le sanzioni previste saranno applicate a ogni violazione delle disposizioni contenute nel Modello, a prescindere dallo svolgimento e dall'esito del procedimento penale eventualmente avviato dall'Autorità Giudiziaria, nel caso in cui il comportamento da censurare integri gli estremi di una fattispecie di reato rilevante ai sensi del D. Lgs. 231/2001.

In ogni caso, la sanzione prescinde dalla commissione del reato e si attesta come reazione della Società al mancato rispetto di procedure o regole comportamentali richiamate dal Modello.

15.2 Misure nei confronti di lavoratori dipendenti non dirigenti

Le violazioni delle disposizioni e delle regole comportamentali previste dal Modello da parte dei dipendenti della Società costituiscono inadempimento contrattuale. Ne consegue che la violazione delle singole disposizioni e regole comportamentali previste dal Modello e dai suoi Allegati, da parte dei dipendenti della







D. Lgs. n.231/2001	File: PG-231
Modello organizzativo 231	Rev. 01 del 05.10.2021

Pag. 27 di 32

Società, può comportare l'adozione di sanzioni disciplinari, nei limiti stabiliti dal Contratto Collettivo Nazionale Lavoro (CCNL) applicabile.

I provvedimenti disciplinari, irrogabili nei confronti dei lavoratori dipendenti della Società, conformemente a quanto previsto dall'art. 7 della legge 20 maggio 1970 n. 300, sono quelli previsti dalle norme disciplinari di cui al Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti di aziende del commercio, dei servizi e del terziario, in particolare:

- biasimo inflitto verbalmente per le mancanze lievi;
- biasimo inflitto per iscritto nei casi di recidiva delle infrazioni di cui al precedente punto (i);
- multa in misura non eccedente l'importo di quattro ore della normale retribuzione;
- sospensione dalla retribuzione e dal servizio per un massimo di dieci giorni;
- ❖ licenziamento disciplinare senza preavviso e con le altre conseguenze di ragione e di legge.

La tipologia e l'entità della sanzione è definita tenendo conto della gravità e/o recidività della violazione e del grado di colpa, più precisamente:

- intenzionalità del comportamento;
- presenza di circostanze aggravanti o attenuanti;
- rilevanza degli obblighi violati;
- entità del danno derivante alla Società;
- ruolo, livello di responsabilità gerarchica e autonomia del dipendente;
- eventuale condivisione di responsabilità con altri soggetti che abbiano concorso a determinare la mancanza;
- eventuali simili precedenti disciplinari.

A titolo esemplificativo, in caso di violazione delle regole previste dal Modello o da questo richiamate e in caso di commissione (anche sotto forma di tentativo) di qualsiasi illecito penale per cui è applicabile il D. Lgs. 231/2001, si applicano i provvedimenti di seguito riportati.

Incorre nei provvedimenti di richiamo verbale, ammonizione scritta, multa o sospensione, il dipendente che violi le procedure interne previste o richiamate dal presente Modello - ad esempio non osservi le procedure prescritte, ometta di dare comunicazione all'Organismo di Vigilanza delle informazioni prescritte, ometta di svolgere i controlli di competenza o adotti, nell'espletamento di attività sensibili, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso.

La sanzione sarà commisurata alla gravità dell'infrazione e alla reiterazione della stessa. Costituiscono comunque grave trasgressione, ove non si configuri un comportamento sanzionabile con uno dei provvedimenti di cui ai punti successivi, i seguenti comportamenti:









<u> </u>	D. Lgs. n.231/2001	File: PG-231
5	Modello organizzativo 231	Rev. 01 del 05.10.2021

Pag. 28 di 32

- l'inadempimento degli obblighi di "segnalazione" e di "informazione" nei confronti dell'Organismo di Vigilanza;
- la non giustificata o sistematica mancata partecipazione alle iniziative di formazione in tema 231, promosse dalla Società;
- il mancato rispetto delle regole di condotta previste dal Codice Etico;
- il mancato rispetto delle procedure e di altri presidi di controllo previsti per le attività sensibili nella Parte Speciale del presente Modello.

<u>Incorre nel provvedimento di licenziamento senza preavviso</u> il dipendente che adotti, nell'espletamento delle attività sensibili, un comportamento palesemente in violazione delle prescrizioni del Modello o del Codice Etico, tale da determinare la concreta applicazione a carico della Società di misure previste dal D. Lgs. 231/2001.

Ad ogni notizia di violazione del Modello, verrà promossa un'azione disciplinare finalizzata all'accertamento della violazione stessa. Una volta accertata la violazione, sarà comminata all'autore una sanzione disciplinare proporzionata alla gravità della violazione commessa e all'eventuale recidiva. Resta inteso che saranno rispettate le procedure, le disposizioni e le garanzie previste dall'art. 7 dello Statuto dei Lavoratori in materia di provvedimenti disciplinari, in particolare:

- non potrà essere adottato alcun provvedimento disciplinare nei confronti del lavoratore senza avergli previamente contestato l'addebito e senza aver ascoltato quest'ultimo in ordine alla sua difesa;
- per i provvedimenti disciplinari più gravi del richiamo o del rimprovero verbale dovrà essere effettuata la contestazione scritta al lavoratore con l'indicazione specifica dei fatti costitutivi dell'infrazione;
- il provvedimento disciplinare non potrà essere emanato se non trascorsi 8 giorni da tale contestazione, nel corso dei quali il lavoratore potrà presentare le sue giustificazioni. Se il provvedimento non verrà emanato entro gli 8 giorni successivi, tali giustificazioni si riterranno accolte;
- il provvedimento dovrà essere emanato entro 16 giorni dalla contestazione, anche nel caso in cui il lavoratore non presenti alcuna giustificazione;
- nel caso in cui l'infrazione contestata sia di gravità tale da poter comportare il licenziamento, il lavoratore potrà essere sospeso cautelativamente dalla prestazione lavorativa fino al momento della comminazione del provvedimento, fermo restando per il periodo considerato il diritto alla retribuzione;







_	D. Lgs. n.231/2001	File: PG-231
5	Modello organizzativo 231	Rev. 01 del 05.10.2021
	PARTE GENERALE	Pag. 29 di 32

- la comminazione dell'eventuale provvedimento disciplinare dovrà essere motivata e comunicata per iscritto;
- il lavoratore potrà presentare le proprie giustificazioni anche verbalmente.

L'accertamento delle suddette infrazioni (eventualmente su segnalazione dell'Organismo di Vigilanza), la gestione dei provvedimenti disciplinari e l'irrogazione delle sanzioni stesse sono di competenza del Datore di Lavoro. Ogni atto relativo al procedimento disciplinare dovrà essere comunicato all'Organismo di Vigilanza per le valutazioni ed il monitoraggio di sua competenza.

15.3 Misure nei confronti della Direzione

L'Organismo di Vigilanza, raccolta una notizia di violazione delle disposizioni e delle regole di comportamento del Modello o del Codice Etico, dovrà tempestivamente informare dell'accaduto il Consiglio di Amministrazione che, valutata la fondatezza della segnalazione ed effettuati i necessari accertamenti, potrà assumere gli opportuni provvedimenti previsti dalla Legge.

Il Consiglio di Amministrazione, tenuto conto della gravità della violazione e delle circostanze in cui è stata commessa, adotterà, in conformità ai poteri previsti dalla legge e/o dallo statuto, le misure sanzionatorie qui di seguito indicate, ferma restando la facoltà per la Società di esperire le azioni giudiziarie civili e/o penali indipendentemente ed a prescindere dall'applicazione di dette misure:

- revoca della delega;
- revoca dell'incarico.

Nel caso di violazioni poste in essere da un soggetto facente parte del vertice aziendale, che rivesta altresì la qualifica di dirigente, si applicheranno le sanzioni disciplinari già trattate. Si specifica, a titolo esemplificativo, che costituisce violazione dei doveri degli amministratori:

- la commissione nell'espletamento delle proprie funzioni, anche sotto forma di tentativo, di un reato per cui è applicabile il D. Lgs. 231/2001;
- l'inosservanza delle regole prescritte dal Modello o dal Codice Etico;
- la mancata vigilanza sui prestatori di lavoro o partner della Società circa il rispetto del Modello e delle regole da esso richiamate;
- l'inadempimento degli obblighi di "segnalazione" nei confronti dell'Organismo di Vigilanza;
- la tolleranza od omessa segnalazione di irregolarità commessa da altri prestatori di lavoro o partner della Società.

Ogni atto relativo al procedimento sanzionatorio dovrà essere comunicato all'Organismo di Vigilanza per le valutazioni ed il monitoraggio di sua competenza.







	D. Lgs. n.231/2001	File: PG-231
	Modello organizzativo 231	Rev. 01 del 05.10.2021
- 1		

Pag. 30 di 32

15.4 Misure nei confronti di partner d'affari, consulenti e collaboratori esterni

L'adozione, da parte di partner d'affari, fornitori, agenti, intermediari, consulenti e collaboratori esterni, comunque denominati, o altri soggetti aventi rapporti contrattuali con la Società, di comportamenti in contrasto con il D. Lgs. 231/2001 e con i principi ed i valori contenuti nel Codice Etico, sarà sanzionata secondo quanto previsto nelle specifiche clausole contrattuali inserite nei relativi contratti.

L'adozione reiterata di comportamenti in contrasto con il D. Lgs. 231/2001 o la violazione grave o reiterata dei principi contenuti nel Codice Etico sarà considerata inadempimento degli obblighi contrattuali e potrà dar luogo alla risoluzione del contratto da parte della Società.

16. DIFFUSIONE DEL MODELLO

L'adeguata formazione e la costante informazione dei Destinatari in ordine ai principi ed alle prescrizioni contenute nel Modello e nei suoi Allegati rappresentano fattori di grande importanza per la corretta ed efficace attuazione dello stesso.

Tutti i Destinatari del Modello sono tenuti ad avere piena conoscenza degli obiettivi di correttezza e di trasparenza che si intendono perseguire con il Modello e delle modalità attraverso le quali la Società ha inteso perseguirli, approntando un adeguato sistema di procedure e controlli.

La comunicazione e la formazione sui principi e i contenuti del Modello sono garantite dall'OdV, che identifica, di concerto con la Società, la migliore modalità di fruizione di tali servizi. L'attività di comunicazione e formazione (ivi compreso il piano di formazione) è supervisionata dall'OdV, che potrà proporre eventuali integrazioni ritenute utili.

16.1 La comunicazione

L'adozione del presente Modello (e di ogni sua versione aggiornata) è comunicata ai Destinatari tramite:

- e-mail a cui è allegata copia del Modello e dei relativi Allegati;
- affissione di una copia della Parte Generale e del Codice Etico nella bacheca aziendale.

A seguito della ricezione dell'e-mail di comunicazione, i soggetti Destinatari si impegnano, nello svolgimento dei compiti afferenti alle aree rilevanti ai fini del Decreto e in ogni altra attività che possa realizzarsi nell'interesse o a vantaggio della Società, al rispetto dei principi, regole e procedure in esso contenuti.

Ai nuovi assunti sarà data comunicazione dell'adozione del Modello Organizzativo e sarà trasmesso, via email, copia elettronica del Modello e dei relativi Allegati.









D. Lgs. n.231/2001	File: PG-231
Modello organizzativo 231	Rev. 01 del 05.10.2021

Pag. 31 di 32

Inoltre, ogni dipendente sarà tenuto a dichiarare, mediante specifica clausola inserita nel contratto di assunzione, di essere a conoscenza e rispettare la normativa di cui al D. Lgs. 231/2001 e di accettare espressamente i contenuti del Codice Etico e del Modello adottato dalla Società.

16.2 Formazione ai dipendenti

Al fine di agevolare la comprensione della normativa di cui al Decreto e del Modello, i dipendenti, con modalità diversificate secondo il loro ruolo e grado di coinvolgimento nelle attività individuate come sensibili ai sensi del D. Lgs. 231/2001, sono tenuti a partecipare alle specifiche attività formative promosse.

La Società garantisce l'organizzazione delle attività formative specifiche rivolte ai soggetti apicali e agli altri dipendenti coinvolti nelle attività sensibili, con frequenza e contenuti idonei a garantire la conoscenza del Decreto e la diffusione del Modello e del Codice Etico.

La partecipazione ai programmi di formazione è obbligatoria rispetto a tutti i destinatari della formazione stessa e deve essere documentata. Sono inoltre previsti controlli di frequenza e verifiche dell'apprendimento.

16.3 Informazione ai Partner d'affari, consulenti e collaboratori esterni

I partner d'affari, consulenti e collaboratori esterni sono informati, all'atto dell'avvio della collaborazione, dell'adozione, da parte della Società, del Modello e del Codice Etico e dell'esigenza che il loro comportamento sia conforme alle prescrizioni di cui al D. Lgs. 231/2001.

17. AGGIORNAMENTO E ADEGUAMENTO DEL MODELLO

Il Consiglio di Amministrazione delibera in merito all'aggiornamento del Modello e al suo adeguamento in relazione a modifiche e/o integrazioni che si dovessero rendere necessarie in conseguenza, ad esempio, di:

- modifiche dell'assetto organizzativo della Società e/o delle modalità di svolgimento delle attività d'impresa;
- modifiche normative;
- risultanze dei controlli;
- significative violazioni delle prescrizioni del Modello.

Nel caso in cui si rendano necessarie modifiche di natura esclusivamente formale, quali chiarimenti o precisazioni del testo, i Responsabili aziendali possono provvedervi in maniera autonoma, dopo aver sentito il parere dell'OdV, previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione.

In ogni caso, eventuali accadimenti che rendano necessaria la modifica o l'aggiornamento del Modello devono essere segnalati in forma scritta dall'OdV al Consiglio di Amministrazione, affinché lo stesso possa effettuare le delibere di propria competenza.













~	D. Lgs. n.231/2001	File: PG-231
S	Modello organizzativo 231	Rev. 01 del 05.10.2021
	PARTE GENERALE	Pag. 32 di 32

L'organismo di Vigilanza ha l'obbligo assoluto e inderogabile di mantenere il segreto sulle attività svolte e sulle notizie di cui vengano a conoscenza nell'esercizio del loro mandato salvo che nei confronti dell'Organo Amministrativo della Società.









